



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

IL Giudice Delegato

nel procedimento n. r.g. **41/2025**;

ha emesso il seguente

DECRETO

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 67 CC.II. (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) presentato da VINCENZO FUSCALDO e GENNARO FUSCALDO;
vista la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi Avv. Cristina De Rose;
ritenuta la propria competenza territoriale, avendo il debitore il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (certificato di stato di famiglia);

rilevato che il ricorso, così come successivamente modificato, è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII "con l'ausilio dell'OCC" e all'art. 68, co1, primo inciso, CCII "tramite un OCC";

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68, co. 2 CCII;

ritenuto che non risultino presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuti integrati i presupposti di cui all'art. 66 CCII per le procedure familiari atteso che i due ricorrenti sono padre e figlio e ricorre il secondo presupposto previsto dalla legge in quanto il sovraindebitamento ha in ogni caso un'origine comune (il secondo si è coobbligato per l'adempimento delle obbligazioni del padre);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ad eccezioni di quelli di GENNARO FUSCALDO, il quale non ha mai presentato le suddette dichiarazioni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della loro famiglia;

ritenuta la completezza della domanda che fornisce un quadro sufficientemente preciso della situazione reddituale e patrimoniale dei debitori, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti attive (entrate personali dei debitori);

ritenuto, sulla base del ricorso e della documentazione allegata:

- che il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett.c) C.C.I.I. come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2012 n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

- che il ricorrente sia qualificabile come consumatore secondo la definizione datane dall’art. 2, lett.e) C.C.I.I. e non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal C.C.I.I.;
- che il ricorrente non abbia beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda e che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- che il ricorrente abbia fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- che il ricorrente non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la proposta ed il piano appaiano, allo stato, ammissibili;

rilevato in particolare che non si ravvisano le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempite il ricorrente potesse non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore;

Visto l’art. 70 CCII;

DICHIARA

ammissibile la proposta e il piano in esame

FISSA

Per l’omologazione del piano, l’udienza del 1/10/2025

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale, a cura dell’OCC;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell’OCC a tutti i creditori **entro trenta giorni**, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l’OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I **creditori** che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, **possono presentare osservazioni** all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l’OCC depositi la prova delle comunicazioni effettuate ai creditori ed, **entro dieci giorni** dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie

DISPONE

che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore a pena di nullità.

Il Giudice relatore

Giuliana Gaudiano